



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 9/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8132 — FMC Technologies/Technip) ⁽¹⁾	1
2017/C 9/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8211 — Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 9/03	Tassi di cambio dell'euro	2
-------------	---------------------------------	---

Garante europeo della protezione dei dati

2017/C 9/04	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo al primo pacchetto di riforme sul sistema europeo comune di asilo (regolamenti Eurodac, EASO e Dublino)	3
-------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2017/C 9/05	Bando di concorsi generali	6
-------------	----------------------------------	---

Commissione europea

2017/C 9/06	Invito a presentare proposte 2017 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	7
2017/C 9/07	Invito a presentare proposte 2017 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014	23

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2017/C 9/08	Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Oslo tingrett il 6 gennaio 2016 in relazione alla causa Synnøve Finden v Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Causa E-1/16)	38
2017/C 9/09	Ricorso proposto il 17 novembre 2016 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-17/16)	39
2017/C 9/10	Ricorso proposto il 17 novembre 2016 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-18/16)	40

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 9/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business) ⁽¹⁾	41
-------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2017/C 9/12

Publicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 42

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8132 — FMC Technologies/Technip)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 9/01)

Il 22 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8132. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8211 — Marubeni/Toho Gas/Galp Energia/GGND)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 9/02)

Il 13 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8211. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 gennaio 2017

(2017/C 9/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0503	CAD	dollari canadesi	1,3919
JPY	yen giapponesi	122,14	HKD	dollari di Hong Kong	8,1452
DKK	corone danesi	7,4338	NZD	dollari neozelandesi	1,5027
GBP	sterline inglesi	0,86725	SGD	dollari di Singapore	1,5112
SEK	corone svedesi	9,5695	KRW	won sudcoreani	1 260,59
CHF	franchi svizzeri	1,0721	ZAR	rand sudafricani	14,4742
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2826
NOK	corone norvegesi	9,0633	HRK	kuna croata	7,5562
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	13 999,45
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,6964
HUF	fiorini ungheresi	309,45	PHP	peso filippino	52,180
PLN	zloty polacchi	4,3703	RUB	rublo russo	63,3625
RON	leu rumeni	4,4960	THB	baht thailandese	37,375
TRY	lire turche	4,0747	BRL	real brasiliano	3,3786
AUD	dollari australiani	1,4241	MXN	peso messicano	22,9635
			INR	rupia indiana	71,8315

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativo al primo pacchetto di riforme sul sistema europeo comune di asilo (regolamenti Eurodac, EASO e Dublino)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 9/04)

Da diversi anni, l'Europa si trova ad affrontare una crisi migratoria pressante, diventata ancora più acuta nel 2015. Di conseguenza, la Commissione ha proposto una riforma del regolamento Dublino, al fine di adattarlo al contesto attuale. Tale riforma è associata alla proposta di istituire un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per assistere gli Stati membri nell'assolvimento delle loro funzioni in materia di asilo.

Dalla sua istituzione, Eurodac ha conseguito l'obiettivo di fornire prove dattiloscopiche allo scopo di stabilire lo Stato membro competente in materia di esame della domanda d'asilo presentata nell'Unione.

La Commissione ha inoltre proposto una rifusione del regolamento Eurodac. La principale modifica a tale regolamento riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac per quanto concerne la registrazione dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti in uno Stato membro o fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera di uno Stato membro con un paese terzo.

Il GEPD riconosce la necessità di una gestione più efficace della migrazione e dell'asilo nell'UE. Tuttavia, raccomanda importanti miglioramenti per meglio considerare i diritti e gli interessi legittimi delle persone interessate sulle quali potrebbe incidere il trattamento dei dati personali; in particolare i gruppi vulnerabili di persone che necessitano di protezione specifica, come i migranti e i rifugiati.

Nel suo parere, il GEPD raccomanda, tra l'altro, i seguenti punti principali:

- la menzione, nel regolamento Dublino, del fatto che l'introduzione dell'uso di un identificatore unico nella banca dati di Dublino non può, in ogni caso, perseguire fini diversi da quelli descritti nel regolamento Dublino;
- lo svolgimento di una valutazione approfondita dell'impatto sulla protezione dei dati e della vita privata nella rifusione Eurodac 2016, al fine di misurare l'impatto sulla vita privata del nuovo testo proposto e dell'estensione dell'ambito di applicazione della banca dati Eurodac;
- l'elaborazione di una valutazione della necessità di raccogliere e utilizzare le immagini del volto delle persone appartenenti alle categorie interessate dalla rifusione Eurodac 2016 e della proporzionalità della loro raccolta, sulla scorta di uno studio coerente o di un approccio basato su elementi concreti;
- la conduzione di una valutazione dettagliata della situazione dei minori e di una valutazione che metta sul piatto della bilancia i rischi e i danni derivanti dalla procedura di rilevamento delle impronte digitali dei minori e i vantaggi di cui possono beneficiare, oltre all'elaborazione di una relazione.

Il parere definisce inoltre altre carenze delle diverse proposte e individua ulteriori raccomandazioni in termini di protezione dei dati e della vita privata, che dovrebbero essere tenute in considerazione nel processo legislativo.

I. INTRODUZIONE E CONTESTO

1. Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa»⁽¹⁾, che definisce le priorità per migliorare il sistema europeo comune di asilo (CEAS). In tale contesto, il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato tre proposte facenti parte di un primo pacchetto di riforme del CEAS:

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (in appreso la «proposta Dublino») ⁽²⁾;

⁽¹⁾ COM(2016) 197 final.

⁽²⁾ COM(2016) 270 final.

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (in appresso la «proposta che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo») ⁽¹⁾; e
 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione 2016) (in appresso la «proposta di rifusione Eurodac 2016») ⁽²⁾.
2. Il GEPD era stato consultato in via informale prima della pubblicazione della proposta di rifusione Eurodac e della proposta che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e aveva trasmesso alla Commissione osservazioni informali su entrambi i testi.
 3. Il GEPD comprende la necessità per l'UE di affrontare le sfide della crisi migratoria e dei rifugiati dal 2015 nonché la necessità di una politica dell'UE efficace e armonizzata, per contrastare l'immigrazione irregolare all'interno dell'UE e verso l'UE. Nel pieno rispetto del ruolo del legislatore nella valutazione della necessità e della proporzionalità delle misure proposte, nel presente parere il GEPD fornisce, nel suo ruolo consultivo, alcune raccomandazioni in termini di protezione dei dati e della vita privata, al fine di aiutare il legislatore a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, riguardanti i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, e all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'UE.
 4. Il GEPD esaminerà, in primo luogo, le principali raccomandazioni concernenti le tre proposte. Le principali raccomandazioni rappresentano le questioni più importanti osservate dal GEPD e che dovrebbero in ogni caso essere affrontate nel processo legislativo. Ulteriori raccomandazioni sono i punti con riferimento ai quali il GEPD ritiene necessari chiarimenti, ulteriori informazioni o modifiche minori. Questa distinzione dovrebbe aiutare il legislatore a privilegiare le principali questioni esaminate nel presente parere.

IV. CONCLUSIONE

68. Il GEPD apprezza gli sforzi in termini di protezione dei dati nei diversi testi. Prende atto che la cultura della protezione dei dati sta diventando parte del processo legislativo e ciò emerge anche nell'elaborazione delle proposte.
69. Nel pieno rispetto del ruolo del legislatore nella valutazione della necessità e della proporzionalità delle misure proposte, nel presente parere il GEPD fornisce, compatibilmente con il suo ruolo consultivo, alcune raccomandazioni in termini di protezione dei dati e della vita privata, per quanto riguarda le tre proposte esaminate.
70. Per quanto concerne la proposta Dublino, il GEPD esprime preoccupazione per il fatto che l'identificatore univoco possa essere utilizzato per altri scopi, ad esempio per identificare le persone in altre banche dati, rendendo facile e semplice il confronto delle banche dati. Il GEPD raccomanda che venga specificato il divieto di utilizzare l'identificatore per altri fini.
71. In relazione alla proposta di rifusione Eurodac, il GEPD ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac sollevi preoccupazioni relativamente al rispetto del principio della limitazione delle finalità sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il GEPD raccomanda inoltre di precisare ulteriormente i tipi di misure, diverse da quelle di allontanamento e rimpatrio, che potrebbero essere adottate dagli Stati membri sulla base dei dati Eurodac. Il GEPD raccomanda che la Commissione metta a disposizione una valutazione approfondita dell'impatto sulla protezione dei dati e della vita privata della rifusione Eurodac 2016, onde misurare l'impatto sulla vita privata del testo proposto.
72. Il GEPD esprime inoltre la sua preoccupazione in merito all'inserimento di immagini del volto: il regolamento non fa riferimento ad alcuna valutazione della necessità di raccogliere e utilizzare le immagini del volto delle categorie di persone interessate dalla proposta di rifusione Eurodac. Inoltre, il GEPD ritiene che la proposta debba chiarire i casi in cui espletare un confronto delle impronte digitali e/o delle immagini del volto, dal momento che la stesura della proposta di rifusione sembra implicare un confronto sistematico.

⁽¹⁾ COM(2016) 271 final.

⁽²⁾ COM(2016) 272 final.

73. Il GEPD raccomanda inoltre che sia resa disponibile una valutazione dettagliata per quanto concerne la situazione dei minori, l'equilibrio tra i rischi e i danni di tale procedura per i minori e i vantaggi che ne possono trarre, oltre alla relazione. Nel caso di specie, il regolamento dovrebbe definire ulteriormente (vale a dire in un considerando) il significato di rilevare le impronte digitali dei minori con modalità consone alla loro età.
74. Per quanto riguarda il periodo di conservazione, che sarà in linea di massima di cinque anni, il GEPD raccomanda di fornire maggiori dettagli e spiegazioni sul motivo per cui in questo contesto, per conseguire le nuove finalità della banca dati Eurodac, si è rivelato necessario prevedere un periodo di conservazione dei dati della durata di cinque anni. Inoltre, il GEPD raccomanda di ridurre il periodo di conservazione alla durata effettiva del divieto di ingresso nei confronti di una persona specifica. Infine, il GEPD raccomanda di specificare nella proposta che la data di decorrenza del periodo di conservazione sarà la data del primo rilevamento dell'impronta digitale trattato da uno Stato membro.
75. Infine, il GEPD raccomanda di bloccare tutti i dati a fini di contrasto dopo tre anni e di cessare di trattare in maniera diversa sotto questo aspetto le differenti categorie di persone non appartenenti all'UE.
76. Oltre alle suindicate lacune principali, le raccomandazioni del GEPD nel presente parere riguardano gli aspetti riportati in appresso.
- Per quanto concerne la proposta di rifusione Eurodac,
 - il GEPD raccomanda che, nel testo della proposta, sia chiarito che la responsabilità finale del trattamento dei dati personali è degli Stati membri, i quali sono considerati i titolari responsabili del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE.
 - L'articolo 37 dovrebbe essere riformulato per chiarire in quale caso sia consentito o vietato un trasferimento internazionale, in particolare per quanto riguarda il trasferimento al paese d'origine del richiedente.
 - L'articolo 38, paragrafo 1, dovrebbe specificare che sono trasferibili dagli Stati membri solo i dati strettamente necessari a fini di rimpatrio.
 - Il rilevamento coatto delle impronte digitali delle persone non dovrebbe essere consentito. Nel regolamento Eurodac occorre specificare tale aspetto.
 - Nella fattispecie, il GEPD raccomanda di chiarire che la detenzione non sia considerata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di fornire le impronte digitali.
 - L'utilizzo di dati reali da parte di eu-LISA a fini sperimentali solleva un problema serio e non dovrebbe essere consentito dal regolamento Eurodac. Il legislatore dovrebbe considerare e valutare quale alternativa l'uso di dati non reali, tenendo in considerazione il rischio per la vita privata delle persone interessate. In ogni caso, il testo non dovrebbe prevedere la possibilità di rendere anonimi i dati biometrici, dal momento che faranno sempre riferimento ad una persona e saranno, pertanto, considerati dati personali.
 - Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni da parte di eu-LISA, il GEPD raccomanda di indicare che siano poste in essere adeguate garanzie per l'accesso ai dati da parte di contraenti esterni.
 - Infine, il GEPD accoglie con favore l'impegno teso ad assicurare che l'accesso da parte delle autorità di contrasto sia valutato da un organo indipendente. Tuttavia, le autorità designate e di verifica non dovrebbero appartenere alla stessa organizzazione, al fine di preservare l'indipendenza dell'autorità di verifica.
 - Per quanto attiene alla proposta che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,
 - Il GEPD raccomanda di specificare che agli esperti dell'agenzia sia consentito di accedere alle banche dati in conformità degli atti giuridici che disciplinano tali banche dati e delle norme sulla protezione dei dati.
 - Il GEPD raccomanda inoltre di chiarire cosa si intende per scopi amministrativi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, dal momento che qualsiasi scopo perseguito da un'amministrazione potrebbe rientrare in questo termine.
 - Il GEPD raccomanda di precisare le responsabilità di garantire la sicurezza delle attrezzature utilizzate dall'agenzia, che dovrebbero essere definite in tutte le fasi del ciclo di vita delle attrezzature, vale a dire dalla loro acquisizione, conservazione e al loro utilizzo, fino al loro smaltimento.

Bruxelles, 21 settembre 2016

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSI GENERALI**

(2017/C 9/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

EUIPO/AD/01/17 — AMMINISTRATORI (AD 6)

EUIPO/AST/02/17 — ASSISTENTI (AST 3)

NEL SETTORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 9 A del 12 gennaio 2017.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: <http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017

PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2017/C 9/06)

1. **Contesto e finalità del presente invito**

1.1. *Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli*

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio ⁽¹⁾. Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione ⁽²⁾ e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione ⁽³⁾.

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
- c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2. *Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017*

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017, adottato mediante decisione di esecuzione ⁽⁴⁾ il 9 novembre 2016, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell'ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3. *Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare*

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2016) 7100 final.

1.4. *Il presente invito a presentare proposte*

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 relative ad azioni nell'ambito delle priorità tematiche 1 e 2, ossia i programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi.

2. **Obiettivi — Temi — Priorità**

Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 definiscono le priorità tematiche delle azioni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nella suddette sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, con il presente invito sono presentati 8 temi. Le domande presentate nell'ambito del presente invito devono rientrare nell'ambito di applicazione di uno di questi temi prioritari. Per un'organizzazione proponente è possibile presentare più domande per progetti diversi nell'ambito dello stesso tema prioritario. È inoltre possibile presentare più domande per progetti diversi nell'ambito di temi prioritari diversi.

3. **Calendario**

Il termine ultimo per la presentazione è il **20 aprile 2017, ore 17:00** CET (ora dell'Europa centrale).

	Fasi	Data e ora o periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	12.1.2017
b)	Termine per la presentazione delle domande	20.4.2017
c)	Periodo di valutazione (indicativo)	21.4.2017 - 31.8.2017
d)	Decisione della Commissione (data indicativa)	Ottobre 2017
e)	Informazione ai richiedenti (data indicativa)	Ottobre 2017
f)	Firma del contratto con gli Stati membri (data indicativa)	Gennaio 2018
g)	Data di inizio dell'azione (data indicativa)	>1.1.2018

4. **Bilancio disponibile**

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è pari a 85 500 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili» che figura al punto 6.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti in seguito all'adozione del bilancio 2018 da parte dell'autorità di bilancio dell'UE o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L'importo dipende ugualmente dalla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. **Condizioni di ammissibilità**

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>)

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Le proposte possono essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che i contratti saranno gestiti dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell'organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo se lo Stato membro interessato ha manifestato il proprio accordo a firmare il contratto in inglese⁽¹⁾. Per facilitare l'esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un'altra lingua ufficiale dell'UE.

6. Criteri di ammissibilità

6.1. Richiedenti ammissibili

Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Più in particolare, sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni o dai seguenti organismi, quali definiti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

- i) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;
- ii) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o
- iii) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Le summenzionate organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, vale a dire:

- i) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
 - se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure
 - se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii) un gruppo, definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;
- iii) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- iv) l'organismo del settore agroalimentare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

⁽¹⁾ Queste informazioni saranno disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti provenienti dal medesimo Stato membro dell'UE.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell'UE.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell'Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione incluse nella/e loro proposta/e non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l'ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

- ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni;
- ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico;
- entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome;
- documentazione attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione.

6.2. Attività ammissibili

Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elencati nell'allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:

- a) le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
- b) le proposte devono garantire che le misure siano attuate tramite gli organismi di esecuzione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e dell'assenza di conflitto d'interessi [cfr. l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione e il punto e) della sezione 11.1 dell'invito a presentare proposte]. L'organizzazione proponente si impegna affinché l'organismo responsabile dell'esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma del contratto [cfr. l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione];
- c) se un'organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato;
- d) le proposte sono conformi al diritto dell'Unione applicabile ai prodotti interessati e a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione;
- e) se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l'impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione;
- f) se la proposta suggerisce di menzionare l'origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Ai fini di valutare l'ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- le proposte concernenti regimi di qualità nazionali devono fornire una documentazione o un riferimento a fonti accessibili al pubblico che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro;
- le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile devono descrivere in che modo il programma proposto e il suo messaggio (o i suoi messaggi) rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione dovrebbe contenere riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Ciascuna proposta deve essere inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale 2017 per i programmi semplici. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2017 che illustrano in dettaglio gli 8 temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azioni nell'ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema 1- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014</p>	<p>12 375 000 EUR</p>	<p>L'obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione:</p> <p>a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità</p> <p>b) metodo di produzione biologica</p> <p>c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.</p> <p>I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell'Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.</p> <p>Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell'Unione da parte dei consumatori europei tenendo conto del fatto che, secondo l'inchiesta speciale Eurobarometro (n. 440), solo il 20 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 17 % quelli dei prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell'Unione. Inoltre, solo il 23 % dei consumatori europei riconosce il logo dell'agricoltura biologica.</p> <p>L'impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione registrati sotto un regime di qualità dell'Unione, ottimizzarne l'immagine e aumentare la loro quota di mercato.</p>

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
Tema 2- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014	10 125 000 EUR	<p>L'obiettivo consiste nel mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese determinate pratiche alimentari e il consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni.</p> <p>L'impatto atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, ottimizzarne l'immagine e aumentare la loro quota di mercato.</p>

Azioni nell'ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi ⁽¹⁾

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
Tema 3 (*) - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong-Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o India	14 750 000 EUR	<p>I programmi di informazione e di promozione dovrebbero essere destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente.</p> <p>Gli obiettivi di questi programmi dovrebbero essere conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014.</p>
Tema 4 (*) - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada o Messico	11 600 000 EUR	<p>L'impatto finale atteso dei programmi è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, ottimizzarne l'immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati.</p>
Tema 5 (*) - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei paesi dell'Africa, del Medio Oriente (**), dell'Iran o della Turchia	8 450 000 EUR	
Tema 6 (*) - Programmi di informazione e di promozione destinati a zone geografiche diverse da quelle menzionate nei temi 3, 4 e 5.	11 600 000 EUR	

(1) La composizione delle regioni ricalca la classificazione di paesi e regioni delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sull'elenco di paesi che formano le aree geografiche cfr.: <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm>

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema 7- Programmi di informazione e di promozione dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base di carne suina o di una combinazione dei due destinati ad un paese terzo.</p> <p>I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella Parte XVII dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) (per quanto riguarda i prodotti a base di carne suina) e nella Parte XVI dell'allegato I del medesimo regolamento (per latte e prodotti lattiero-caseari).</p>	12 600 000 EUR	
<p>Tema 8 - Programmi di informazione e di promozione dei prodotti a base di carni bovine destinati a qualsiasi paese terzo.</p> <p>I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella Parte XV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	4 000 000 EUR	

(*) I programmi non riguardano il latte e i prodotti lattiero-caseari, i prodotti a base di carne suina, i prodotti a base di carni bovine o una combinazione dei tre. Essi possono tuttavia riguardare i prodotti suddetti se associati ad altri prodotti agroalimentari.

(**) Il Medio Oriente è denominato anche «Asia occidentale».

(***) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Nel caso in cui un'organizzazione proponente intenda attuare un solo programma in diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, deve presentare più domande (una domanda per ciascun tema). In alternativa, potrebbe anche presentare domanda nell'ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche che non sono comprese nei temi dal 3 al 5, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell'ambito del presente invito:

1. Gestione del progetto

2. Relazioni pubbliche

- Azioni di PR
- Eventi stampa

3. Sito web, media sociali

- Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web
- Media sociali (configurazione degli account, interventi regolari)
- Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.)

4. Pubblicità

- Stampa
- TV
- Radio
- Servizi online
- Attività in ambienti esterni
- Cinema

5. Strumenti di comunicazione

- Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali
- Video promozionali

6. Eventi

- Stand in fiere
- Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole
- Settimane dei ristoranti
- Sponsorizzazione di eventi
- Viaggi di studio in Europa

7. Promozione presso i punti vendita

- Giornate di degustazione
- Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Periodo di esecuzione

L'azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell'azione.

7. Criteri di esclusione

7.1. Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni ⁽¹⁾:

- a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

⁽¹⁾ Articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1929 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione rispettivamente.

- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;
 - ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ⁽¹⁾;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI ⁽³⁾ del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
 - iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI ⁽⁶⁾ del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- e) l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽⁶⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽⁷⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

7.2. *Esclusione dalla concessione*

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all'articolo 107 del regolamento finanziario:

- a) si trovano in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106 del regolamento finanziario;
- b) hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l'esclusione, il richiedente è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari devono firmare una dichiarazione sull'onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli dal 107 al 109 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.

8. **Criteri di selezione**

8.1. *Capacità finanziaria*

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale valutazione non sarà effettuata se:

- il contributo dell'UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR;
- il richiedente è un organismo pubblico.

I documenti giustificativi che devono essere allegati alla domanda online per consentire la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

- i conti annuali (compreso lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite) per l'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei conti);
- un modulo di capacità finanziaria precompilato che sintetizzi i dati necessari provenienti dai conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria del richiedente.

Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richiede un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):

- una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell'ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici.

8.2. *Capacità operativa*

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l'azione.

A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nella parte B della proposta:

- profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell'azione proposta;
- la relazione di attività dell'organizzazione o delle organizzazioni proponenti o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento come descritto al punto 6 (cfr. sopra).

Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano eseguire determinate parti della proposta, è necessario attestare un'esperienza di almeno tre anni nell'esecuzione di azioni di informazione e di promozione.

9. **Criteri di aggiudicazione**

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

In genere, i progetti dovrebbero disporre di una struttura di gestione efficiente, di una strategia chiara e di una descrizione precisa dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri	Punteggio massimo	Soglia di ammissione
1. Dimensione unionale	20	14
2. Qualità tecnica del progetto	40	24
3. Qualità della gestione	10	6
4. Bilancio e rapporto costi/benefici	30	18
TOTALE	100	62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:

1. Dimensione unionale:

- a) Pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, oltre che alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi previsti per la priorità tematica pertinente
- b) Messaggio dell'Unione della campagna
- c) Impatto del progetto a livello di Unione

2. Qualità tecnica del progetto

- a) Qualità e pertinenza dell'analisi di mercato
- b) Adeguatezza della strategia del programma, degli obiettivi e dei messaggi chiave
- c) Scelta adeguata delle attività per quanto riguarda obiettivi e strategia del programma, formula comunicativa equilibrata, sinergia tra le attività
- d) Breve descrizione delle attività
- e) Qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3. Qualità della gestione

- a) Organizzazione del progetto e struttura della gestione
- b) Meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4. Bilancio e rapporto costi/benefici

- a) Ritorno sugli investimenti
- b) Ripartizione equilibrata del bilancio in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività
- c) Coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire
- d) Stima realistica in persone/giorni per le attività realizzate dall'organizzazione proponente, compresi i costi di coordinamento del progetto.

Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Alla proposta o alle proposte con il punteggio più elevato verrà concesso un cofinanziamento, in funzione della disponibilità di bilancio.

Una graduatoria separata deve essere stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.

Se due (o più) proposte con lo stesso numero di punti figurano nella medesima graduatoria, saranno selezionate la proposta o le proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione selezionerà per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, la Commissione selezionerà in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».

10. Impegni giuridici

Sulla base della valutazione, la Chafea redige un elenco delle proposte per le quali si raccomanda il finanziamento, classificate secondo il punteggio totale ottenuto.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, la Commissione europea decide, mediante un atto di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione).

Tale decisione della Commissione stabilirà l'elenco dei programmi selezionati accettati per un contributo finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e sarà indirizzata agli Stati membri competenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.

Non appena la Commissione adotta il suddetto atto di esecuzione, trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l'esito della loro domanda.

Gli Stati membri concludono contratti per l'esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione. In particolare, il contratto specifica le condizioni e il livello di finanziamento, nonché i rispettivi obblighi delle parti.

11. Disposizioni finanziarie

11.1. Principi generali

a) Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b) Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

c) Cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l'azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell'Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell'organizzazione proponente.

I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell'azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti.

d) Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell'azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e) Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l'esecuzione dell'azione richieda l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell'azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

- deve essere giustificato tenuto conto della natura dell'azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;
- deve essere chiaramente indicato nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta.

f) Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall'entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.2. Forme di finanziamento

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all'esecuzione dell'azione ⁽¹⁾.

Importo massimo ammissibile richiesto

La sovvenzione dell'UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:

- per i programmi semplici nel mercato interno: 70 % dei costi ammissibili del programma;
- per i programmi semplici nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma;
- per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE ⁽²⁾: 75 % dei costi ammissibili del programma;
- per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE: 85 % dei costi ammissibili del programma.

Gli ultimi due tassi si applicano solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell'UE (principio di cofinanziamento).

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione.

Costi non ammissibili

I costi non ammissibili sono i costi che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, in particolare:

- remunerazione del capitale;
- debiti e relativi oneri;

⁽¹⁾ Si attira l'attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

⁽²⁾ Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.

- accantonamenti per perdite o debiti;
- interessi passivi;
- crediti dubbi;
- perdite dovute a operazioni di cambio;
- costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca del beneficiario;
- costi dichiarati da un beneficiario e coperti da un'altra azione che beneficia di una sovvenzione dell'Unione europea; in particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nel caso in cui la sovvenzione per un'azione sia stata accordata a un beneficiario che riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell'Unione nel periodo in questione;
- contributi in natura;
- spese eccessive o sconsiderate;
- IVA detraibile;
- costi sostenuti durante la sospensione dell'esecuzione dell'azione.

Calcolo della sovvenzione finale

L'importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.

L'«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.

Tale importo è calcolato dallo Stato membro — al momento del pagamento del saldo — conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

11.3. Modalità di pagamento

L'organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Le domande di pagamenti intermedi del contributo finanziario dell'Unione sono presentate dall'organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall'organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

11.4. Garanzie preliminari

Conformemente all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

12. Pubblicità

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l'emblema dell'Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell'emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali ⁽²⁾.

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall'Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it's from Europe». Gli orientamenti sull'uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽²⁾ <http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm>

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l'eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell'autore. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

13. Protezione dei dati

La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all'azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell'Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell'Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento alla informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

e sul sito web dell'Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l'obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall'Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall'Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all'Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell'UE in conformità alle disposizioni applicabili.

14. Procedura di presentazione delle proposte

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 5 tramite il sistema elettronico di presentazione: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

Prima di presentare una proposta:

1. Trovare un invito:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

2. Creare un account per presentare una proposta:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

3. Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

La presentazione della proposta implica l'accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell'invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione ⁽¹⁾.

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l'helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito internet del portale dei partecipanti:

<http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries>

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al numero +352 4301-36611 e all'indirizzo email CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu nei giorni lavorativi nell'orario 9:30-12:00 e 14:30-17:00 CET (ora dell'Europa centrale). L'helpdesk non è disponibile nei fine settimana e nei giorni festivi.

⁽¹⁾ Art. 96 del regolamento finanziario.

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea:

<http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html>

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad es. richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.

Documenti collegati:

- Guida per i richiedenti e relativi allegati
 - Modulo di domanda
 - Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari)
-

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017**PROGRAMMI MULTIPLI****Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014**

(2017/C 9/07)

1. Contesto e finalità del presente invito**1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli**

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio ⁽¹⁾. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione ⁽²⁾ e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione ⁽³⁾.

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
- c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2017, adottato mediante decisione di esecuzione ⁽⁴⁾ il 9 novembre 2016, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell'ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune fasi dell'esecuzione del programma, compresa la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, il ricevimento e la valutazione delle proposte, la preparazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione dei programmi multipli e il monitoraggio dell'esecuzione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi.

1.4. Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 relative ad azioni nell'ambito della priorità tematica 3: i programmi multipli nel mercato interno e della priorità tematica 4: programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi.

2. Obiettivi — Temi — Priorità

Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 definiscono le priorità tematiche per le azioni che dovranno essere attuate attraverso il presente invito. Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nelle sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, il presente invito individua 3 temi nel cui ambito di applicazione devono rientrare le domande trasmesse in risposta all'invito. Un'organizzazione proponente può presentare più proposte di progetti diversi nell'ambito della medesima tematica prioritaria. Un'organizzazione proponente può anche presentare più proposte di progetti diversi nell'ambito di tematiche prioritarie diverse.

3. Calendario

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il **20 aprile 2017, ore 17:00** CET (ora dell'Europa centrale).

	Fasi	Data e ora o periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	12.1.2017
b)	Termine per la presentazione delle domande	20.4.2017
c)	Periodo di valutazione (data indicativa)	21.4.2017 - 31.8.2017
d)	Informazione ai richiedenti (data indicativa)	< 20.10.2017
e)	Firma della convenzione di sovvenzione (data indicativa)	< 20.1.2018
f)	Data d'inizio dell'azione (data indicativa)	> 1.1.2018

4. Bilancio disponibile

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei programmi multipli è stimato a 43 000 000 EUR.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2017 in seguito all'adozione dell'autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

La Chafea si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. Condizioni di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>)

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Sebbene le proposte possano essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione europea, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta in inglese per facilitare il trattamento della domanda e la revisione degli esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione. Inoltre, si fa presente ai richiedenti che la Chafea usa in linea di massima l'inglese per comunicare ai beneficiari il seguito da dare alle azioni cofinanziate e il relativo monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni).

Per facilitare l'esame delle proposte da parte di esperti indipendenti la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un'altra lingua ufficiale dell'UE.

6. Criteri di ammissibilità

6.1. Richiedenti ammissibili

Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche; entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale possono presentare proposte purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Più in particolare, sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

- i) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;
- ii) organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;
- iii) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o
- iv) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato, in conformità con le condizioni stabilite all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, vale a dire:

- i) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
 - se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure
 - se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ii) un gruppo, definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;
- iii) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- iv) l'organismo del settore agroalimentare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte possono essere presentate da:

- a) almeno due organizzazioni di cui ai punti a), c) o d) dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure
- b) una o più organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell'UE.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell'Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l'ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

- ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni;
- ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico;
- entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome;
- documentazione attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione.

6.2. Attività ammissibili

Le proposte soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
- b) rispettano la normativa dell'Unione applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione e presentano una dimensione unionale;
- c) a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, si concentrano sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione. Quando nel suddetto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;
- d) se l'informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l'impatto sulla salute, il messaggio:
 - a livello di mercato interno, rispetta l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;
 - a livello di paesi terzi, è accettato dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni;
- e) se propone di indicare l'origine o i marchi commerciali, la proposta rispetta le disposizioni di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

Ai fini di valutare l'ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- le proposte concernenti regimi di qualità nazionali devono fornire una documentazione o un riferimento a fonti accessibili al pubblico che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro;
- le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile devono descrivere in che modo il programma proposto e il suo messaggio (o i suoi messaggi) rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione dovrebbe contenere riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Ciascuna proposta deve inoltre essere conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale 2017 per i programmi multipli. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2017 che illustrano in dettaglio i 3 temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azione nell'ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
Tema A- Programmi che rafforzano la consapevolezza del pubblico verso l'agricoltura sostenibile dell'Unione e il ruolo del settore agroalimentare per l'azione per il clima e per l'ambiente (*)	15 050 000 EUR	<p>Le azioni dovrebbero evidenziare la sostenibilità ambientale dell'agricoltura dell'Unione, sottolineandone il ruolo positivo per l'azione per il clima e l'ambiente.</p> <p>Le azioni dovrebbero illustrare in che modo il prodotto o i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono a:</p> <p>a) la mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici (per esempio, risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima) e;</p> <p>b) almeno uno dei seguenti aspetti:</p> <p>i) conservazione e uso sostenibile della biodiversità (per esempio, flora e fauna selvatiche, paesaggio, risorse genetiche);</p> <p>ii) gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio, efficienza nell'uso dell'acqua, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi);</p> <p>iii) gestione sostenibile del suolo (per esempio, controllo dell'erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell'acidificazione, salinizzazione).</p>

(*) Le campagne a titolo del tema A non dovrebbero avere come messaggio principale il metodo di produzione biologica dell'Unione.

Azioni nell'ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema B- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014</p>	<p>15 050 000 EUR</p>	<p>Gli impatti attesi sono incrementare i livelli di riconoscimento dei simboli grafici dei prodotti associate dai consumatori a quei regimi di qualità dell'Unione e accrescere la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione e la loro quota di mercato.</p> <p>L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione:</p> <p>a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;</p> <p>b) metodo di produzione biologica;</p> <p>c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.</p>
<p>Tema C- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell'UE e dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1144/2014</p>	<p>12 900 000 EUR</p>	<p>L'obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese determinate pratiche alimentari e il consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità (diversi da quelli menzionati nel Tema A), come pure delle caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità o tradizioni.</p> <p>Gli impatti attesi sono migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione da parte dei consumatori e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, ottimizzarne l'immagine e aumentare la loro quota di mercato.</p>

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell'ambito del presente invito:

1. Gestione del progetto
2. Relazioni pubbliche
 - Azioni di PR
 - Eventi stampa

3. Sito web, media sociali

- Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web
- Media sociali (configurazione degli account, interventi regolari)
- Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.)

4. Pubblicità

- Stampa
- TV
- Radio
- Servizi online
- Attività in ambienti esterni
- Cinema

5. Strumenti di comunicazione

- Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali
- Video promozionali

6. Eventi

- Stand in fiere
- Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole
- Settimane dei ristoranti
- Sponsorizzazione di eventi
- Viaggi di studio in Europa

7. Promozione presso i punti vendita

- Giornate di degustazione
- Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Periodo di esecuzione

L'azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell'azione.

7. Criteri di esclusione

7.1. Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione⁽¹⁾:

- a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

⁽¹⁾ Articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1929 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione rispettivamente.

- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;
 - ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ⁽¹⁾;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ⁽³⁾, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
 - iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽⁶⁾, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- e) l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽⁶⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽⁷⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.

7.2. *Esclusione dalla concessione*

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all'articolo 107 del regolamento finanziario:

- a) si trovano in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106 del regolamento finanziario;
- b) hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione;

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l'esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull'onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli dal 107 al 109 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.

8. **Criteri di selezione**

8.1. *Capacità finanziaria*

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale valutazione non sarà effettuata se:

- il richiedente è un organismo pubblico;
- il contributo dell'UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR.

I documenti richiesti per la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

- il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti;
- per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Inoltre, per il richiedente di un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):

- una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell'ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata tramite il portale dei partecipanti.

8.2. *Capacità operativa*

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l'azione.

A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nella parte B della proposta:

- profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell'azione proposta;
- la relazione di attività dell'organizzazione o delle organizzazioni proponenti o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento.

9. **Criteri di aggiudicazione**

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

In genere, i progetti dovrebbero disporre di una struttura di gestione efficiente, di una strategia chiara e di una descrizione precisa dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri	Punteggio massimo	Soglia di ammissione
1. Dimensione unionale	20	14
2. Qualità tecnica del progetto	40	24
3. Qualità della gestione	10	6
4. Bilancio e rapporto costi/benefici	30	18
TOTALE	100	62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:

1. Dimensione unionale

- a) Pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, oltre che alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi previsti per la priorità tematica pertinente
- b) Messaggio dell'Unione della campagna
- c) Impatto del progetto a livello unionale.

2. Qualità tecnica

- a) Qualità e pertinenza dell'analisi del mercato
- b) Adeguatezza della strategia del programma, degli obiettivi e dei messaggi chiave
- c) Scelta adeguata delle attività per quanto riguarda obiettivi e strategia del programma, formula comunicativa equilibrata, sinergia tra le attività
- d) Breve descrizione delle attività
- e) Qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3. Qualità della gestione

- a) Organizzazione del progetto e struttura della gestione
- b) Meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4. Bilancio e rapporto costi/benefici

- a) Ritorno sugli investimenti
- b) Ripartizione equilibrata del bilancio in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività
- c) Coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire
- d) Stima realistica in persone/giorni per le attività realizzate dall'organizzazione proponente, compresi i costi di coordinamento del progetto.

Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Alla proposta o alle proposte con il punteggio più elevato verrà concesso un cofinanziamento, in funzione della disponibilità di bilancio.

Una graduatoria separata deve essere stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.

Se due o più proposte con lo stesso numero di punti si situano all'ultimo posto della medesima graduatoria, saranno selezionate la proposta o le proposte che consentono una diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione selezionerà per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, la Commissione selezionerà in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «Dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».

10. Impegni giuridici

I coordinatori delle proposte inserite nell'elenco di finanziamento saranno invitati ad avviare una fase di adattamento prima della firma della convenzione di sovvenzione; l'adattamento si svolgerà tramite un sistema online di preparazione alla sovvenzione (SYGMA). Se l'esito è positivo, si giunge alla firma di una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento

La convenzione di sovvenzione deve essere firmata elettronicamente prima dal coordinatore a nome del consorzio e successivamente dalla Chafea. Tutti i cobeneficiari devono aderire alla convenzione firmando elettronicamente il modulo di adesione alla sovvenzione.

11. Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario e le modalità di applicazione⁽¹⁾ definiscono le norme applicabili per l'attuazione dei programmi multipli.

11.1. Principi generali

a) Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b) Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c) Cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l'azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell'Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell'organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell'azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti.

d) Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell'azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), e regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

e) Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l'esecuzione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE, deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell'azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

- deve essere giustificato tenuto conto della natura dell'azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;
- non può riguardare le funzioni fondamentali delle azioni (vale a dire il coordinamento tecnico e finanziario dell'azione e la gestione della strategia);
- deve essere chiaramente indicato nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta.

Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall'entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.2. *Forme di finanziamento*

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all'esecuzione dell'azione ⁽¹⁾.

Importo massimo ammissibile richiesto

La sovvenzione dell'UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:

- per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma;
- per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE ⁽²⁾, il tasso è pari all'85 %.

I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell'UE (principio di cofinanziamento).

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 6 della convenzione di sovvenzione.

- I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 a 3).
- I costi inammissibili sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafo 4).

Calcolo della sovvenzione finale

L'importo definitivo della sovvenzione dipende dalla misura effettiva in cui l'azione viene attuata in conformità con i termini e le condizioni della convenzione di sovvenzione.

⁽¹⁾ Si attira l'attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

⁽²⁾ Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.

L'importo è calcolato dalla Chafea, al momento del pagamento del saldo, secondo l'iter seguente:

- 1) applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili;
- 2) limite all'importo massimo della sovvenzione;
- 3) riduzione dovuta al divieto del fine di lucro;
- 4) riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

Le sovvenzioni dell'Unione non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione. Per «profitto» s'intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell'azione, e i costi ammissibili totali dell'azione.

Qualora si ottenga un profitto, la Chafea ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione. Il partner (coordinatore o altro beneficiario) che richieda un contributo UE pari o inferiore a 60 000 EUR è esente da tale disposizione.

11.3. Modalità di pagamento

Secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 2), è trasferito al coordinatore un prefinanziamento pari al 20 % dell'importo della sovvenzione.

I pagamenti intermedi sono versati al coordinatore secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 3). I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare o coprire i costi ammissibili sostenuti per l'esecuzione del programma nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.

L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90 % dell'importo massimo della sovvenzione.

La Chafea stabilisce l'importo del pagamento del saldo in base al calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione e alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione, il pagamento del saldo assume la forma di un recupero.

11.4. Garanzia di prefinanziamento

Nel caso in cui la capacità finanziaria del richiedente non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari all'importo del prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento del prefinanziamento.

A richiesta, la garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia in solido di un terzo o da una garanzia in solido dei beneficiari dell'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

Il garante è escusso per primo e non può esigere che la Chafea agisca contro il debitore principale (il beneficiario in questione).

La garanzia di prefinanziamento è esplicitamente in vigore fino al pagamento del saldo e, se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, fino a tre mesi dopo l'emissione della nota di addebito al beneficiario.

Non sono richieste garanzie al beneficiario di un contributo dell'UE pari o inferiore a 60 000 EUR (sovvenzioni di valore modesto).

12. Pubblicità

12.1. Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l'emblema dell'Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell'emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali⁽¹⁾.

⁽¹⁾ <http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm>

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall'Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it's from Europe».

Gli orientamenti sull'uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa ⁽¹⁾.

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l'eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell'autore. La Commissione europea/l'Agenzia non accetta alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

12.2. *Da parte della Chafea*

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web della Chafea entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Chafea pubblicherà le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario (soggetto giuridico);
- indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica, regione se il beneficiario è una persona fisica, definita al livello NUTS 2 ⁽²⁾ se è domiciliato all'interno dell'UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell'UE;
- oggetto della sovvenzione;
- importo concesso.

13. **Protezione dei dati**

La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all'azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell'Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell'Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento all'informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

e sul sito web dell'Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l'obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall'Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall'Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all'Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 *bis* e 108 del regolamento finanziario dell'UE in conformità alle disposizioni applicabili.

14. **Procedura di presentazione delle proposte**

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 5 tramite il sistema elettronico di presentazione:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

Prima di presentare una proposta:

1. Trovare un invito:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html>

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10 febbraio 2007, pag. 1).

2. Creare un account per presentare una proposta:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

3. Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html>

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

La presentazione della proposta implica l'accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell'invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione ⁽¹⁾.

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l'helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito internet del portale dei partecipanti:

<http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries>

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al numero +352 4301-36611 e all'indirizzo email CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu nei giorni lavorativi nell'orario 9.30-12.00 e 14.30-17.00 CET (ora dell'Europa centrale). L'helpdesk non è disponibile nei fine settimana e nei giorni festivi.

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea:

<http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html>

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad es. richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Documenti collegati

- Modulo di domanda
- Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari)
- Guida per i richiedenti

⁽¹⁾ Articolo 96 del regolamento finanziario.

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Oslo tingrett il 6 gennaio 2016 in relazione alla causa Synnøve Finden v Staten v/Landbruks- og matdepartmentet**(Causa E-1/16)**

(2017/C 9/08)

Con lettera del 6 gennaio 2016, l'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 18 gennaio 2016, in relazione alla causa Synnøve Finden v Staten v/Landbruks- og matdepartmentet (in cui lo Stato norvegese è rappresentato dal ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione), in merito ai seguenti quesiti riguardanti il regolamento 29 giugno 2007, n. 832 relativo a un sistema di perequazione dei prezzi del latte (in appresso, «regolamento PE»):

- 1.1. Il regime di aiuti di cui al punto 8, terzo paragrafo, del regolamento PE è un regime la cui natura obbliga la Corte, nel valutarne la legittimità, ad esaminarlo alla luce delle norme sulla libertà di stabilimento di cui all'articolo 31 dell'accordo SEE?
 - 1.2. Se per valutare la legittimità del punto 8, terzo paragrafo, del regolamento PE la Corte è tenuta a prendere in considerazione l'articolo 31 dell'accordo SEE, tale articolo è rilevante solo se il caso ha un elemento transfrontaliero?
 - 1.3. Se per valutare la legittimità del punto 8, terzo paragrafo, del regolamento PE la Corte è tenuta a prendere in considerazione l'articolo 31 dell'accordo SEE, tale articolo è rilevante solo in relazione ai cosiddetti «prodotti del protocollo 3» o gli aiuti si considerano aiuti al trasporto per tutte le categorie di prodotti, anche se il trasporto è limitato ai prodotti della parte?
 - 2.1. Il regime di aiuti di cui al punto 8, terzo paragrafo, del regolamento PE è un regime che richiede la previa notifica all'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 60 dell'accordo SEE?
 - 2.2. Se il regime di aiuti di cui al punto 8, terzo paragrafo, del regolamento PE richiede la previa notifica all'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 60, l'obbligo di previa notifica riguarda solo i cosiddetti «prodotti del protocollo 3» o gli aiuti si considerano aiuti al trasporto per tutte le categorie di prodotti?
-

Ricorso proposto il 17 novembre 2016 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-17/16)**

(2017/C 9/09)

In data 17 novembre 2016 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, BELGIQUE/BELGIË.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui all'allegato II, capo XXIV, punto 1c, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi), adattato all'accordo dal relativo protocollo 1, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda la mancata ottemperanza da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi, entro il 9 aprile 2016, al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 9 febbraio 2016, concernente la mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, di cui all'allegato II, capo XXIV, punto 1c, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 17 novembre 2016 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-18/16)**

(2017/C 9/10)

In data 17 novembre 2016 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, BELGIQUE/BELGIË.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che l'Islanda non ha adottato le misure necessarie a recepire nell'ordinamento nazionale l'atto di cui all'allegato II, capo XV, punto 12zzq, dell'accordo SEE (regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi), adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Il ricorso riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda dell'obbligo di conformarsi, entro il 2 maggio 2016, al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 2 marzo 2016, concernente la mancata attuazione nell'ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, di cui all'allegato II, capo XV, punto 12zzq, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato all'accordo dal relativo protocollo 1 («l'atto»).
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto e all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 9/11)

1. In data 3 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Emerson Electric Company («Emerson», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'attività «valvole e comandi» di Pentair plc («Pentair», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Emerson: sviluppo e fornitura di tecnologia e prodotti ingegneristici nei seguenti settori: gestione dei processi, automazione industriale, energia di rete, tecnologie relative al clima, soluzioni commerciali e residenziali. Emerson fabbrica valvole, comandi, strumentazione e prodotti per l'automazione destinati a una vasta gamma di settori industriali. Emerson opera su scala mondiale;
- attività «valvole e comandi» di Pentair: sviluppo, fabbricazione, distribuzione, commercializzazione e manutenzione di valvole, attuatori, strumentazione e prodotti per l'automazione destinati a progetti industriali ed energetici su scala mondiale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 9/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.**«HUILE D'OLIVE DE CORSE»/«HUILE D'OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»****n. UE: PDO-FR-02123 — 24.2.2016****DOP (X) IGP ()****1. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Syndicat A.O.C. Oliu di Corsica
26, quartier de la Poste
20260 Lumio
FRANCE

Tel. +33 495566497
Fax +33 495551660
E-mail: oliudicorsica@orange.fr

Il sindacato della DOP «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» è formato da olivicoltori, trasformatori e trasformatori-commercianti e ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Voce del disciplinare oggetto della modifica/delle modifiche

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Altre [disposizioni nazionali, dati di riferimento dell'associazione, modalità di identificazione delle parcelle, struttura di controllo]

4. Tipo di modifica/modifiche

- Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

5.1 Voce «Descrizione del prodotto»

La descrizione è stata precisata e completata al fine di tener maggiormente conto delle competenze tradizionali e degli usi dei produttori. Questa caratterizzazione più accurata ha portato alla differenziazione dell'olio ottenuto da olive raccolte per caduta naturale mediante l'apposizione della dicitura complementare «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali»). La registrazione iniziale includeva già tale tipo di olio ma, basandosi su una definizione piuttosto ampia del prodotto, non ne dava un'identificazione a sé stante. La distinzione introdotta risponde alla volontà del gruppo richiedente di caratterizzare e identificare meglio il prodotto, fornendo inoltre al consumatore informazioni chiare sulla tecnica di raccolta.

- In base ai controlli effettuati successivamente al riconoscimento della denominazione, la descrizione organolettica è stata integrata con descrittori che consentono di identificare meglio il prodotto. Le disposizioni relative al colore del prodotto restano invariate.

Pertanto, il testo iniziale:

«L'«Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse – Olio di Corsica» è un olio d'oliva caratterizzato da un gusto dolce, da cui il piccante e l'amaro sono pressoché assenti. L'aroma delicato richiama la frutta secca, i dolci e la macchia mediterranea. Il colore varia dal paglierino al giallo chiaro, talvolta con riflessi verdi»

è sostituito da: «L'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Olio di Corsica» è caratterizzato da aromi che richiamano la mandorla, il carciofo, il fieno, la frutta secca o la mela. Il colore varia dal paglierino al giallo chiaro, talvolta con riflessi verdi.»

L'introduzione della dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali») per gli oli ottenuti da olive raccolte per caduta naturale implica caratteristiche organolettiche complementari, relative alla tecnica di raccolta: si tratta di un olio dal gusto rotondo e pieno, con aromi caratteristici e dominanti quali: le olive nere, il fieno secco, la frutta secca (mandorle, noci, nocciole), sentori floreali della macchia mediterranea, i funghi e il sottobosco.

- Nel disciplinare sono definiti e introdotti livelli di amaro e di pungente (o piccante): l'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Olio di Corsica» è caratterizzato da limiti di amaro e di pungente inferiori o pari a 3 rispetto alla scala di riferimento del Consiglio oleicolo internazionale (da 0 a 10). Questo lieve rafforzamento del gusto, caratterizzato inizialmente da «un piccante e un amaro pressoché assenti», è legato allo sviluppo dei nuovi oliveti e all'ammodernamento di quelli esistenti. Il ricorso a tecniche di raccolta meccanica porta ad olive un po' meno mature e ad un olio in cui l'amaro e il pungente sono un po' meno sfumati. Gli oli recanti la dicitura «récolte à l'ancienne» (raccolto con metodi tradizionali) provengono da olive raccolte per caduta naturale, quindi più mature. L'olio ottenuto è piuttosto dolce, il pungente e l'amaro sono quindi inferiori o pari a 1 rispetto alla scala di riferimento del Consiglio oleicolo internazionale.
- Al fine di preservare la qualità del prodotto, il disciplinare definisce e introduce un indice di perossido. In base ad alcune analisi effettuate sui prodotti, tale indice è limitato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d'oliva nella fase di prima immissione sul mercato.

5.2 Voce «Prova dell'origine»

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la voce riguardante gli elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica è stata consolidata e riunisce, in particolare, gli obblighi in materia di dichiarazioni e di tenuta di registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al monitoraggio delle condizioni di produzione.

In tale contesto, in particolare, è previsto che l'organismo di controllo munisca gli operatori di un'apposita abilitazione che ne attesti l'idoneità a soddisfare le esigenze del disciplinare.

Questa voce è stata inoltre integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che permettono di garantire la tracciabilità e il controllo della conformità dei prodotti ai requisiti del disciplinare.

5.3 Voce «Metodo di ottenimento»

La voce in oggetto è stata modificata per quanto concerne i seguenti aspetti.

Varietà di olive

Il calendario di riconversione relativo alle varietà di olive da utilizzare per beneficiare della denominazione, che prevedeva il raggiungimento della percentuale stabilita nel 2025, è revocato (pur mantenendo invariato l'elenco delle varietà) in quanto la maggioranza dei produttori coinvolti rispetta sin d'ora la percentuale minima delle varietà presenti.

Pertanto, il testo iniziale:

«Gli oliveti piantati prima della data di pubblicazione della normativa nazionale relativa alla denominazione che non rispettano le disposizioni riguardanti le varietà continuano tuttavia a beneficiare per il raccolto del diritto alla denominazione «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica», a condizione che le aziende interessate presentino all'Istituto nazionale delle denominazioni d'origine un calendario individuale di riconversione. Tale calendario deve prevedere che gli olivi appartenenti alle varietà sopra elencate rappresentino almeno il 30 % degli oliveti dell'azienda nel 2010, il 40 % nel 2015, il 50 % nel 2020 e il 70 % nel 2025.

A partire dalla raccolta 2010 è ammesso l'utilizzo di olive provenienti da tali oliveti per la produzione di olio d'oliva DOP soltanto se le olive sono mescolate con almeno una delle varietà sopra elencate.»

è sostituito da:

«Gli oliveti piantati prima della pubblicazione della normativa nazionale relativa alla denominazione, in data 26 novembre 2004, che non rispettano le disposizioni riguardanti le varietà continuano tuttavia a beneficiare per il raccolto del diritto alla denominazione «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica», a condizione che gli olivi appartenenti alle varietà sopra elencate rappresentino almeno il 70 % degli oliveti dell'azienda.

È ammesso l'utilizzo di olive provenienti da tali oliveti per la produzione di olio d'oliva DOP soltanto se le olive sono mescolate con almeno una delle varietà sopra elencate.»

Durante il periodo nazionale di opposizione, alcuni operatori hanno tuttavia contestato la soppressione di questo calendario. Gli operatori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 beneficiano di un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2025.

Varietà da impollinazione tollerate (oliveti e olio)

Il testo iniziale prevedeva una percentuale massima di presenza di varietà da impollinazione del 5 %, sia negli oliveti che nell'olio.

Viste le difficoltà nell'attuare un controllo sulla disposizione che disciplina il quantitativo massimo di olive ottenute da varietà da impollinazione nell'olio (controllo essenzialmente documentale) e tenuto conto del fatto che tali quantitativi sono minimi, si propone di sopprimere tale disposizione nel disciplinare. La disposizione relativa alla presenza di varietà da impollinazione negli oliveti è invece mantenuta.

Irrigazione

Per limitare le irrigazioni tardive e consentire la maturazione dei frutti in buone condizioni, si propone di modificare la frase come segue al fine di renderla più precisa: «L'irrigazione è autorizzata durante il periodo vegetativo dell'olivo fino all'inizio della fase di invaiatura».

Densità di impianto

Le disposizioni relative alla densità di impianto restano invariate: ciascun albero deve avere a disposizione una superficie minima di 24 m². A fini di chiarimento e di controllo di detta disposizione sono precisate le modalità di calcolo di tale superficie (moltiplicazione tra le due distanze interfilari e lo spazio tra gli alberi). La distanza minima di 4 metri tra gli alberi rimane invariata.

Data di raccolta/Resa

Inizialmente, la data di inizio della raccolta e l'aumento o la diminuzione della resa in caso di situazione climatica eccezionale erano specificati, rispettivamente, con decreto prefettizio e con decreto ministeriale, su proposta dell'Institut national des appellations d'origine (INAO), previo parere dell'associazione.

Nel quadro di una semplificazione delle procedure amministrative, si propone che tale data sia stabilita con decisione del direttore dell'INAO, su proposta motivata dell'associazione.

Inoltre, le disposizioni previste in caso di situazione climatica eccezionale sono state soppresse conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Raccolta delle olive

Al fine di specificare le condizioni di utilizzo della dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali») si aggiunge che: «Possono avvalersi della dicitura “récolte à l'ancienne” (“raccolto con metodi tradizionali”) solo gli oli ottenuti da olive raccolte per caduta naturale, con ricezione dei frutti su reti o altri raccoglitori posti sotto l'albero».

Qualità delle olive dal punto di vista sanitario

Per garantire la qualità delle olive sotto il profilo sanitario, si precisa che le olive vanno conferite ai frantoi in buono stato sanitario. Per spiegare la nozione di olive «sane» presente nel disciplinare registrato è fissata una percentuale massima di olive danneggiate dai parassiti, dal gelo o dalla grandine pari al 10 %.

Il testo iniziale «Le olive utilizzate devono essere sane» è pertanto integrato da:

«Sono conferite ai frantoi in buono stato sanitario. Le olive utilizzate sono sane. La percentuale massima totale di olive danneggiate dai parassiti, dal gelo o dalla grandine per ogni partita è pari al 10 %».

Grado di maturazione delle olive

Per rafforzare e facilitare il controllo della disposizione relativa a questa voce, i requisiti riguardanti il grado di maturazione delle olive sono stati fissati per la fase di utilizzo e non più a livello del conferimento al frantoio.

La disposizione è stata modificata anche tenendo conto dello sviluppo dei nuovi impianti, che prevedono tecniche di raccolta meccaniche in cui le olive presentano gradi di maturazione inferiori.

Pertanto, il paragrafo «Gli oli sono ottenuti da olive raccolte a maturità. La quantità complessiva consegnata al frantoio per campagna olivicola deve essere costituita per un massimo del 20 % da olive verdi e per un minimo del 50 % da olive nere per azienda» è sostituito da:

«Ogni partita di olive utilizzata deve presentare almeno il 50 % di olive cangianti.

Per l'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» recante la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali»), ogni partita di olive utilizzata presenta più del 50 % di olive nere».

Trattamenti e processi di estrazione

Pur mantenendo le disposizioni riguardanti i metodi di estrazione dell'attuale disciplinare (estrazione unicamente mediante procedimenti meccanici e senza uso di coadiuvanti oltre all'acqua), l'elenco dei trattamenti autorizzati è stato completato per renderlo esaustivo e per tener conto di tutte le fasi di produzione. Sono stati pertanto aggiunti: la defogliazione, la frangitura, la gramolatura e l'estrazione mediante centrifugazione o pressatura. Si tratta delle tecniche attualmente in uso.

Inoltre, la disposizione relativa al tenore in acidità libera, espressa in acido oleico, è spostata alla voce «Descrizione del prodotto». È soppressa l'indicazione del carattere «vierge» («vergine») dell'olio, poiché questo è legato unicamente alle caratteristiche analitiche dell'olio, mentre l'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» è riconducibile alla categoria sia «vierge» («vergine») che «vierge extra» («extravergine»).

5.4 Voce «Legame»

La voce «Legame» è aggiornata, sintetizzata e arricchita per meglio chiarire il nesso tra le caratteristiche dell'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica», la zona geografica e le competenze. Gli elementi relativi alla «specificità del prodotto» e al «legame causale» sono introdotti in coerenza con le modifiche apportate alla voce «Descrizione del prodotto». In particolare, riportano gli aromi caratteristici del prodotto, quali la mandorla, il fieno, gli aromi complessi della macchia mediterranea e la presenza moderata di pungente e piccante, legata all'introduzione dei livelli di amaro e pungente di cui alla voce «Descrizione del prodotto».

5.5 Voce «Etichettatura»

Le diciture relative all'etichettatura, specifiche della denominazione, sono state rese conformi al disposto del regolamento (UE) n. 1151/2012 (utilizzo del simbolo DOP dell'Unione europea). Peraltro la dicitura «denominazione di origine protetta» figura anche tra le diciture obbligatorie concernenti l'etichettatura dei prodotti tutelati.

Per gli oli ottenuti da olive raccolte per caduta naturale è stato aggiunto l'obbligo di apporre, immediatamente dopo la denominazione, la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali»). L'etichettatura di questo tipo di oli deve inoltre contenere un'informazione che specifichi che essi sono stati ottenuti da olive raccolte per caduta naturale.

5.6 Altre

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la voce «requisiti nazionali» presenta, sotto forma di tabella, i punti principali da controllare, unitamente ai relativi valori di riferimento e metodi di valutazione.

I dati di riferimento dell'associazione sono stati aggiornati.

Nella voce «Delimitazione della zona geografica», inoltre, sono state chiarite quali fasi devono svolgersi nella zona geografica della DOP: «Le olive sono raccolte e trasformate nella zona geografica che interessa il territorio dei seguenti comuni».

Nel disciplinare, tra l'altro, sono stati corretti alcuni errori constatati nei nomi dei comuni appartenenti alla zona geografica della denominazione di origine, senza per questo modificare i confini di tale zona di produzione, che restano invariati. Si precisa che detti confini sono riportati nei registri catastali dei comuni il cui territorio è parzialmente compreso nella zona geografica e che gli elaborati grafici sono depositati presso i municipi interessati. Sono state peraltro precisate le modalità di individuazione delle parcelle.

Infine, la voce «Dati di riferimento della struttura di controllo» è stata aggiornata.

DOCUMENTO UNICO

«HUILE D'OLIVE DE CORSE»/«HUILE D'OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»

n. UE: PDO-FR-02123 — 24.2.2016

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione (denominazioni)

«HUILE D'OLIVE DE CORSE»/«HUILE D'OLIVE DE CORSE – OLIU DI CORSICA»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» è caratterizzato da aromi che richiamano la mandorla, il carciofo, il fieno, la frutta secca o la mela. Il colore varia dal paglierino al giallo chiaro, talvolta con riflessi verdi.

Alla prima immissione sul mercato, il piccante (denominato «pungente» ai sensi del presente documento unico) e l'amaro sono di grado inferiore o pari a 3 nella scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

L'acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo 1,5 grammi per 100 grammi.

Nella fase di prima immissione sul mercato, l'indice di perossido è inferiore o pari a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d'oliva.

L'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» recante la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali») presenta le seguenti caratteristiche complementari: ha un gusto rotondo e pieno, con aromi caratteristici e dominanti quali le olive nere, il fieno secco, la frutta secca (mandorle, noci, nocciole), sentori floreali della macchia mediterranea, i funghi e il sottobosco.

Alla prima immissione sul mercato, il pungente e l'amaro sono inferiori o pari a 1 nella scala organolettica del COI.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli oli d'oliva sono ottenuti principalmente da olive delle varietà seguenti:

Sabine (nota anche come Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capanace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (chiamata anche Ghjermana del Sud), Curtinese.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni di produzione della materia prima e di trasformazione dell'olio d'oliva sono effettuate nella zona geografica definita.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l'etichettatura degli oli tutelati dalla denominazione di origine «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» deve comprendere le seguenti indicazioni:

- la denominazione «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica»;
- la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali») immediatamente dopo la denominazione, per gli oli ottenuti da olive raccolte per caduta naturale;
- la dicitura «denominazione di origine protetta»;
- il simbolo DOP dell'Unione europea.

Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo.

Devono figurare con caratteri ben visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi che, risaltando chiaramente sullo sfondo sul quale sono stampati, le facciano ben distinguere da tutte le altre indicazioni scritte e dalle altre immagini.

L'etichettatura degli oli recanti la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali») contiene l'informazione specifica che essi sono stati ottenuti da olive raccolte per caduta naturale.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica della denominazione d'origine «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» corrisponde a tutto il territorio corso, esclusi i seguenti comuni: Aiti, Albertacce, Alzi, Asco, Aullène, Bastelica, Bocognano, Bustanico, Calacuccia, Cambia, Campana, Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casamaccioli, Casanova, Ciamanacce, Corscia, Cozzano, Cristinacce, Erone, Evisa, Felce, Ghisoni, Guagno, Guitera-les-Bains, Lano, Lozzi, Mausoléo, Mazzola, Muracciole, Novale, Olmi-Cappella, Ortale, Orto, Palneca, Pastricciola, Perelli, Pianello, Piazzali, Piedipartino, Pie-d'Orezza, Pietricaggio, Piobetta, Pioggiola, Poggiolo, Quasquara, Quenza, Renno, Rezza, Rusio, Saliceto, Sampolo, San-Lorenzo, Soccia, Tarrano, Tasso, Tavera, Tolla, Valle-d'Alesani, Vallica, Vivario, Zicavo.

5. Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Situata tra 41 e 43° di latitudine nord, a 160 km dalle coste della Provenza, la Corsica è un'isola montuosa allungata, orientata da nord a sud, con un'altitudine media di 568 metri e un aspetto orografico molto accidentato.

Dal punto di vista geologico, i suoli su cui sono impiantati gli olivi provengono essenzialmente dalla degradazione in loco di due rocce principali diverse (granito e scisto, roccia calcarea presente in cavità, unicamente nell'estremità sud). I tipi di suolo che ne derivano sono poveri a causa di un orizzonte di superficie poco profondo e di un basso contenuto d'argilla, ma anche aridi e con riserve idriche scarse. Per gli alberi l'apporto idrico dipende quindi totalmente dal volume delle precipitazioni che, pur molto variabili a seconda degli anni e delle microregioni, restano di tipo mediterraneo, con un lungo periodo di siccità estiva che si protrae per circa cinque mesi.

I suoli sono inoltre caratterizzati da fenomeni di erosione, che si accentuano con la pendenza.

Oltre alla siccità estiva, il clima è caratterizzato da temperature favorevoli alla coltura dell'olivo, con inverni miti, estati calde e una forte insolazione, ma anche con un apporto di umidità notevole dovuto all'influsso del mare.

Lo sviluppo dell'olivicoltura è condizionato anche dalla temperatura: oltre una certa altitudine media i rilievi elevati creano condizioni favorevoli alle gelate, anche se tale limite di altitudine può variare in funzione dell'esposizione dei versanti.

L'olivicoltura non si è sviluppata in zone potenzialmente soggette a gelate.

La principale zona di coltivazione dell'olivo si trova nel piano vegetazionale compreso tra 0 e 400 metri sui versanti poco esposti al sole (ubac) e fino a 600 metri sui versanti più esposti al sole (adret), caratterizzato dalla presenza di querceti da sughero e di lecceti, accompagnati da pino domestico, erica, corbezzolo, mirto, lentisco, spazio spinoso e fillirea a foglie strette.

La storia dell'olivo nell'isola è antica e rappresenta la base su cui si è sviluppata la coltura olivicola insulare. In gran parte, l'origine delle varietà coltivate è spiegata proprio da questa storia: la «Sabine», la più diffusa in Corsica ma presente soprattutto nella regione della Balagne, è una varietà selezionata localmente, esclusivamente a partire da olivi selvatici. Analogamente, la «Capanace», varietà dominante nella regione di Capo Corso, è stata selezionata in loco. Tale varietà si è adattata apparentemente a condizioni piuttosto ostili. Gli olivi di «Capanace» presenti a Capo Corso, infatti, sono regolarmente esposti a forti venti e a salsedine marina.

Studi recenti hanno dimostrato che alcune varietà (la «Ghjermana» e la «Ghjermana di Balagna») sono di origine toscana, mentre altre, la «Zinzala» ad esempio, sono frutto di ibridazioni tra oleastri autoctoni e varietà introdotte.

Queste principali varietà hanno quindi attecchito, più spesso insieme, in zone con caratteristiche pedoclimatiche ad esse confacenti, in cui si sono moltiplicate. Oggi l'età degli olivi comprova che tali varietà, oltre ad essere incontestabilmente legate al territorio, sono adatte all'ambiente geografico in cui sono impiantate.

La produzione di «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» si basa su usanze antiche particolarmente consone all'ambiente:

- il sistema di coltivazione è stato ed è tuttora in stretto rapporto con l'ambiente: bassa densità di impianto e raccolta tardiva. Il mantenimento tardivo delle olive sull'albero accentua ulteriormente il fenomeno dell'alteranza produttiva;
- la raccolta delle olive si effettuava tradizionalmente per bacchiatura, raccolta sull'albero o a terra in funzione del distretto in cui si effettuava, del volume raccolto, delle varietà di olive e delle condizioni stagionali. La raccolta a terra era il metodo più frequente. Oggi i produttori l'hanno abbandonato e la raccolta si effettua su reti sospese o altri raccoglitori posti sotto l'albero.

Il periodo di raccolta delle olive è scaglionato nel tempo, a seconda delle date di fioritura delle diverse varietà;

- la molitura avviene in tempi molto più brevi che in precedenza. Tali tempi, che in gran parte erano la causa dell'acidità troppo elevata dell'olio, si sono oggi notevolmente ridotti grazie al miglioramento della capacità dei frantoi e al loro ammodernamento. Talvolta, tuttavia, restano superiori a quelli riscontrati sul continente, a causa della distanza degli oliveti e delle abitudini dei produttori.

Questo generale miglioramento dell'efficienza, sia nel metodo di raccolta che nei frantoi, ha permesso di migliorare la qualità degli oli di oliva.

Specificità del prodotto

L'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» è caratterizzato dalla presenza moderata di pungente e di piccante. Gli aromi possono quindi sprigionarsi delicatamente, componendo una buona complessità.

La presenza di vegetazione spontanea varia in prossimità degli oliveti consente di percepire nel prodotto finito aromi di mandorla e fieno, nonché aromi complessi di macchia mediterranea nell'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» recante la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali»).

Utilizzato per l'alimentazione, la medicina curativa e molti riti religiosi o profani, l'olio è parte integrante della vita degli isolani ed è riconosciuto per la sua qualità.

L'originalità dell'olivicoltura corsa consiste anche nella diversità delle varietà antiche ed endemiche.

L'uso di varietà di olive di piccolo calibro e quindi poco adatte al consumo come olive da tavola, unitamente alla tradizione di produrre olio piuttosto che olive da tavola, spiega il motivo per cui tutti gli oliveti dell'insieme delle microregioni dell'area geografica interessata sono utilizzati esclusivamente per produrre olio d'oliva.

Legame causale

La tipicità dell'olio d'oliva denominato «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» è la risultante del mantenimento di una data tradizione e dell'attuazione di metodi di produzione moderni, associati ad un ambiente naturale specifico.

L'olivo ha colonizzato spontaneamente spazi diversi, il che ha portato, per selezione e ibridazione, ad un gran numero di varietà in un territorio relativamente circoscritto – un'originalità rispetto ad altri distretti oleicoli mediterranei, più spesso monovarietali o plurivarietali con una varietà dominante.

Indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche, gli olivi sono coltivati secondo prassi comuni e in condizioni climatiche simili che determinano una maturazione lenta della materia prima, in un ambiente particolare.

Il mantenimento tardivo delle olive sull'albero, dovuto all'assenza di gelate nelle zone di impianto, è un fattore chiave nella tipicità dell'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica», poiché in tal modo l'oliva assorbe gli odori delle specie vegetali circostanti, più precisamente della macchia mediterranea – odori che si ritrovano così negli aromi particolari dell'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» recante la dicitura «récolte à l'ancienne» («raccolto con metodi tradizionali»).

Pertanto, l'interdipendenza tra i fattori naturali ed umani, locali e specifici contribuisce ad attenuare, nel prodotto, la parte di variabilità dovuta alla varietà, al suolo o alle esposizioni e conferisce all'«Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica» caratteristiche originali comuni alla produzione oleicola dell'intera isola.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<https://www.inao.gouv.fr/fichier/CdCHuiledeCorsemodifie.doc>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT